

Rep. n. _____

Schema di contratto normativo avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di pubblicazione degli estratti dei bandi di gara, degli avvisi di aggiudicazione, nonché degli avvisi di ricerca immobiliare per le esigenze dell'Agenzia delle Entrate (CIG _____)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____ in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, _____, nata a _____ il

_____, designata, con provvedimento direttoriale prot. n. _____ del _____ a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinuncia fattane dai componenti, me consenziente, sono presenti i signori:

_____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene in rappresentanza dell'**Agenzia delle Entrate** (di seguito, per brevità, "Agenzia", "Stazione appaltante", "Committente" o "AdE"), con sede legale in Roma, alla Via Giorgione 106, codice fiscale e partita Iva 06363391001, giusta delega del Direttore dell'Agenzia delle Entrate _____, qui allegata sub "_____";

_____ (di seguito anche solo "Fornitore") con sede legale in _____, via _____ n. _____, C.F.

	_____ , P.I. _____ , matricola INPS _____	
	_____ (sede territoriale Inps _____), codice _____	
	INAIL _____ , C.C.N.L. _____ , n. dipendenti _____	
	_____ , in persona del rappresentante legale, _____ ,	
	domiciliato per la carica ove sopra <i>(eventuale)</i> in qualità di mandataria	
	dell'R.T.I./Consorzio _____ composto da _____	
	_____ .	
	Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così	
	come previsto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici	
	di cui al D.lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche <i>Codice</i>), si	
	applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e	
	quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.	
	I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale,	
	qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi	
	certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti	
	informatici quanto segue.	
	<i>(il presente format è redatto nell'osservanza delle norme relative alla forma</i>	
	<i>pubblica amministrativa (atto pubblico davanti all'Ufficiale rogante); per la</i>	
	<i>scrittura privata il presente format verrà depurato delle clausole specifiche</i>	
	<i>della forma pubblica amministrativa).</i>	
	Premesso che	
	- l'Agenzia ha necessità, al fine di ottemperare agli obblighi di	
	pubblicità prescritti per le procedure ad evidenza pubblica dal D.lgs. n.	
	50/2016, nonché per gli avvisi di indagine immobiliare, di acquisire il	
	servizio di pubblicazione legale degli estratti dei bandi di gara e degli	
	2	

	avvisi sui quotidiani, comprendente anche la sistemazione grafica ed editoriale dei testi, la prenotazione e l’acquisto degli spazi necessari;	
	- verificata l’indisponibilità di Convenzioni Consip o di bandi sul Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA) e considerato che il valore complessivo della procedura è superiore alla soglia comunitaria, è risultato necessario bandire un’unica gara d’appalto ad evidenza pubblica, nella forma della procedura aperta di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016;	
	- la selezione del fornitore è avvenuta tramite procedura centralizzata, avviata, cioè, per soddisfare i fabbisogni di tutte le strutture dell’Agenzia interessate; tale scelta favorisce, da un lato, il raggiungimento di economie di scala, dall’altro, l’omogeneità del servizio;	
	- la procedura in oggetto è stata prevista nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del D.lgs. 50/2016 per gli anni 2022/2023 (rif. CUI S06363391001202200078);	
	- la gara è articolata in un unico lotto: in deroga a quanto previsto dall’art. 51 del D.lgs. 50/2016, si è ritenuto di non suddividere la procedura in più lotti al fine di garantire una maggiore efficienza del servizio in virtù della centralizzazione della gestione del contratto;	
	- oggetto della procedura è l’affidamento del servizio di coordinamento editoriale, comprensivo della predisposizione tipografica dei testi, prenotazione e acquisto degli spazi necessari sui principali quotidiani a diffusione nazionale e locale, pubblicazione degli estratti degli avvisi e dei bandi relativi ad appalti pubblici di	
	3	

	lavori, servizi e forniture o a concessioni, degli avvisi relativi agli	
	appalti aggiudicati e a tutti gli atti e provvedimenti collegati alle	
	procedure di gara, nonché degli avvisi di ricerca immobiliare;	
	- all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dal Fornitore	
	suindicato è risultata quella con il prezzo più basso, ai sensi dell'art.	
	95, comma 4, del Codice;	
	- con provvedimento prot. n. / del , l'Agenzia ha	
	disposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore del suindicato	
	Fornitore;	
	- ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50 del 2016	
	l'aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante	
	ha verificato in capo al Fornitore il possesso dei requisiti di cui all'art.	
	80 del D.lgs. 50/2016.	
	È decorso il termine per la stipula del presente Contratto normativo, di	
	cui all'art. 32, commi 8 e 9 del D.lgs. n. 50/2016.	
	Il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le	
	prestazioni oggetto del presente Contratto normativo alle condizioni,	
	modalità e termini di seguito stabiliti.	
	Resta inteso che, in caso di mancata utilizzazione del massimale	
	indicato nel presente Contratto normativo, nulla potrà essere preteso a	
	qualsiasi titolo, diritto o ragione dal Fornitore nei confronti	
	dell'Agenzia, atteso che in nessun caso l'Agenzia garantisce al	
	Fornitore l'erogazione di prestazioni di cui all'oggetto contrattuale in	
	quantità minime o comunque predeterminate.	
	A seguito della stipula del presente contratto normativo, che non	
	4	

	attribuisce alcun diritto di esclusiva, verranno stipulati con il Fornitore	
	più contratti esecutivi, in forza dei quali le singole Strutture	
	destinatarie del servizio emetteranno ed invieranno al Fornitore uno o	
	più ordinativi di fornitura (di seguito, per brevità anche ODF),	
	contenenti:	
	<ul style="list-style-type: none"> • l’oggetto della procedura; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • la data di pubblicazione dell’estratto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il documento in formato Word con indicazione del testo oggetto 	
	della pubblicazione (redatto secondo i format allegati al Capitolato	
	Speciale Descrittivo e Prestazionale);	
	<ul style="list-style-type: none"> • gli elementi grafici da utilizzare per la pubblicazione tra cui il 	
	logo, la dimensione tipografica del font per il testo e nome, cognome e	
	qualifica del firmatario;	
	<ul style="list-style-type: none"> • denominazione dei quotidiani e tipo di cronaca, nazionale o locale, 	
	su cui effettuare la pubblicazione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • il nome e i contatti del DEC (Direttore dell’Esecuzione del 	
	Contratto) di AdE e di suoi eventuali assistenti/referenti;	
	<ul style="list-style-type: none"> • eventuali ulteriori elementi necessari per l’emissione degli 	
	Ordinativi.	
	Il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni indicate nei predetti ODF	
	sulla base delle specifiche e secondo le tempistiche indicate nel	
	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e secondo il dettaglio	
	specificato nel presente Contratto normativo e nei contratti esecutivi.	
	Potranno essere emessi uno o più ordinativi di fornitura –	
	eventualmente anche nessun ordinativo - in ragione del fabbisogno, nei	
	5	

limiti del massimale indicato nel presente Contratto normativo e nei relativi contratti esecutivi.

Art. 1 – Allegati e Definizioni

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, nonché gli allegati di seguito indicati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto normativo:

- Delega Dott. _____, qui allegata sub “ _____”;
- Delega Dott. _____, qui allegata sub “ _____”;
- (eventuale) Procura _____ (fornitore) qui allegata sub “ _____” ;
- Allegato “ _____” (Offerta economica del Fornitore);

La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto normativo:

- Bando e Disciplinare di gara con relativi allegati;
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e suoi allegati (d’ora innanzi, per brevità, anche “Capitolato”);
- Progetto tecnico e relativi allegati;
- Schema di contratto esecutivo;
- Patto d’integrità sottoscritto dal Fornitore;
- Codice di Comportamento e Codice di Condotta del personale dell’Agenzia delle Entrate;
- Informativa Privacy;
- Polizza fidejussoria n. _____, emessa a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016, a garanzia

dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel presente Contratto normativo per un importo pari ad € _____, emessa dalla Compagnia _____ il _____ e valida sino al rilascio del certificato di regolare esecuzione della fornitura;

- polizza assicurativa RCT/RCO n. _____, emessa da _____ il _____ e valida sino al _____.

In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Contratto normativo e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. Offerta economica del Fornitore;
3. Contratto normativo;
- 4 Contratti esecutivi;
5. Ordinato/i di fornitura.

Ai fini del presente Contratto normativo, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

Appaltatore (o Fornitore): l'aggiudicatario della procedura in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il Contratto normativo;

Committente: Agenzia delle Entrate;

Contratto normativo: il Contratto disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura oggetto dell'appalto, come descritti nel Capitolato, nella misura che verrà richiesta dalla Committente mediante l'invio di uno o più ordinativi di fornitura. Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore si obbliga a fornire i servizi

	indicati nel Capitolato, fino al raggiungimento del massimale ivi	
	indicato.	
	Contratto esecutivo: l’atto sottoscritto da AdE e dal Fornitore, in	
	esecuzione del contratto normativo, avente ad oggetto l’attivazione e	
	l’esecuzione del servizio;	
	Ordinativo di Fornitura (ODF): ordine di espletamento del servizio	
	emesso dalle Strutture Competenti di AdE.	
	Art. 2 – Oggetto	
	Il presente Contratto normativo ha ad oggetto l’affidamento dei servizi	
	di pubblicazione degli estratti dei bandi di gara, degli avvisi di	
	aggiudicazione, nonché degli avvisi di ricerca immobiliare per le	
	esigenze dell’Agenzia delle Entrate.	
	Per la disciplina di dettaglio dell’oggetto contrattuale si rimanda a	
	quanto espresso nel Capitolato.	
	In ragione della tipologia dell’affidamento, gli oneri della sicurezza	
	sono pari a zero, non sussistendo rischi di interferenza;	
	conseguentemente, non vi è alcun obbligo di compilazione del	
	documento unico di valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI),	
	trattandosi di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione in luoghi	
	nella giuridica disponibilità della Stazione Appaltante.	
	La stipula del presente Contratto normativo non comporta di per sé	
	alcun obbligo di fornitura e, pertanto, le obbligazioni reciproche	
	sorgeranno solo in seguito all’emanazione dei contratti esecutivi e dei	
	singoli ordinativi di fornitura.	
	Resta inteso che in caso di mancata utilizzazione del massimale	
	8	

indicato nel presente contratto normativo nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dal Fornitore nei confronti dell'Agenzia, atteso che in nessun caso l'Agenzia assume alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale contrattuale.

Il Fornitore prende atto che il fabbisogno prestazionale, indicato in termini previsionali nel Capitolato, è frutto di una stima effettuata dalla Committente e, pertanto, non deve ritenersi in alcun modo vincolante per la Committente, potendo subire delle variazioni, in aumento e/o diminuzione, in relazione alle effettive esigenze prestazionali.

Il Fornitore non potrà quindi vantare alcuna pretesa, diritto o ragione anche a titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti della Committente, nel caso in cui si sia determinato, alla scadenza del presente Contratto normativo, anche un sostanziale scostamento del numero di Ordini affidati rispetto al fabbisogno prestazionale riportato in termini di stima nel Capitolato.

Art. 3 – Durata

Il presente contratto ha durata di 24 mesi a far data dal giorno **NON COMPILARE** e fino al raggiungimento del massimale di €**NON COMPILARE**..... (IVA esclusa).

È altresì prevista possibilità di rinnovo, alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori 12 mesi, fatta salva la revisione dei prezzi come disciplinata nella *lex specialis*.

Il Fornitore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni richieste mediante Ordinativi di fornitura fino ad esaurimento dell'importo complessivo massimo sopra indicato, non potendo pretendere alcunché nel caso in

	cui, alla scadenza dei termini contrattuali, tale importo non dovesse essere completamente utilizzato.	
	La durata del contratto potrà essere modificata, in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni fatta salva la revisione dei prezzi come disciplinata nella <i>lex specialis</i> .	
	Al fine di garantire l'equilibrio economico del Contratto in caso di variazioni consistenti dei costi di riferimento, è prevista la possibilità (conformemente alle disposizioni di cui all'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n.4, convertito con Legge del 28 marzo 2022, n. 25), a partire dal secondo anno contrattuale, di revisione dei prezzi, ove sia rilevata una variazione superiore al $\pm 10\%$, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, rispetto alla percentuale di rivalutazione/svalutazione di cui all'indice ISTAT FOI - indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale possibilità consisterà nell'adeguare il prezzo offerto a modulo per ogni singolo quotidiano, al rialzo o al ribasso, della percentuale eccedente il rialzo o il ribasso del $\pm 10\%$. Detto incremento/decremento, da operarsi sulla base di un'istruttoria condotta dal RUP, sarà applicato su ogni singolo prezzo unitario, con arrotondamento per eccesso o difetto al quarto decimale.	
	La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna	
	10	

	annualità.	
	Essa potrà essere concessa secondo la seguente procedura:	
	o la parte interessata dovrà presentare, tramite posta elettronica	
	certificata (PEC), apposita istanza, corredata di idonea	
	documentazione a comprova della revisione richiesta;	
	o la revisione dovrà essere espressamente autorizzata dal RUP, a	
	seguito di adeguata istruttoria. Non è ammessa la revisione prezzi	
	unilateralmente applicata dal Fornitore;	
	o il provvedimento di autorizzazione, nel quale sarà determinato il	
	valore della revisione accordata, dovrà essere emesso dal RUP, entro	
	30 giorni dalla ricezione della PEC;	
	o il termine di 30 giorni è interrotto qualora il RUP ritenesse	
	mancante o incompleta la documentazione necessaria per la sua	
	definizione;	
	o il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione	
	dei prezzi sarà inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto	
	dall'aggiudicatario.	
	Non saranno prese in considerazione richieste di revisione prezzi	
	presentate dal Fornitore successivamente alla scadenza del contratto.	
	Resta inteso tra le Parti che, ferme restando la validità e l'efficacia del	
	presente Contratto normativo, non sarà più possibile stipulare contratti	
	esecutivi ed emettere ODF qualora, prima della scadenza del presente	
	Contratto o del contratto esecutivo, sia stato esaurito il corrispettivo	
	massimo.	
	In caso di mancata utilizzazione del Contratto normativo da parte della	

	Committente nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore.	
	Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa	
	di risarcimento o di indennizzo, che la Committente ha la facoltà di	
	revocare l'ODF, da esercitarsi entro un giorno lavorativo	
	dall'emissione dello stesso.	
	Art. 4 – Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e	
	adempimenti a carico del fornitore	
	I servizi di pubblicazione dovranno essere eseguiti secondo quanto	
	stabilito negli specifici “Ordinativi di fornitura” che saranno emessi di	
	volta in volta all'insorgere delle singole esigenze nonché secondo le	
	modalità e le tempistiche analiticamente indicate nel Capitolato.	
	Gli Ordinativi saranno emessi dagli Uffici competenti del Settore	
	Approvvigionamenti per il fabbisogno delle Direzioni Centrali, e dagli	
	Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per il fabbisogno degli Uffici	
	di ciascuna Direzione Regionale e delle Direzioni Provinciali di Trento	
	e Bolzano.	
	L'ordine indicherà la tipologia e le caratteristiche delle prestazioni	
	richieste.	
	Il Fornitore dovrà provvedere all'esecuzione della prestazione a	
	seguito della ricezione dell'ordinativo e sarà tenuto ad accettare	
	ordinativi di fornitura fino a concorrenza del massimale indicato nel	
	contratto esecutivo.	
	Per l'ordine di fornitura è tassativa la forma scritta; gli ordini saranno	
	inviati mezzo posta elettronica agli indirizzi che saranno indicati dal	
	Fornitore.	
	12	

	Il Fornitore si impegna a prestare il servizio mantenendo invariate tutte	
	le condizioni di fornitura ed i prezzi offerti per tutta la durata	
	contrattuale, fatta salva la possibilità di revisione dei prezzi, o	
	comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.	
	Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla	
	prestazione dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di	
	natura funzionale, che si rendesse necessario per il corretto e completo	
	adempimento delle obbligazioni previste nel Capitolato.	
	Il Fornitore si obbliga: (a) a dare immediata comunicazione alla	
	Committente, per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia	
	influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto	
	normativo, dei contratti esecutivi e dei singoli ODF; (b) a rispettare	
	tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero	
	essere impartite dalla Committente.	
	In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai	
	precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del	
	danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto	
	normativo e i contratti esecutivi.	
	Art. 5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze	
	contributive e retributive	
	Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente nei confronti del	
	personale dipendente tutti gli obblighi ed adempimenti in materia	
	assistenziale, previdenziale e, più in generale, in materia di lavoro,	
	derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i	
	contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando	
	13	

	l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.	
	Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di	
	personale con adeguate capacità tecniche con contratto di lavoro	
	subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto	
	di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali	
	ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi,	
	nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art.	
	105, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni	
	previsti nel presente Contratto normativo e nei suoi allegati.	
	È a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di	
	sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per	
	quanto di spettanza. Il Fornitore adotterà tutti i procedimenti e le	
	cautele necessarie in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute	
	dei lavoratori, impegnandosi a fornire, su richiesta della Committente,	
	opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti	
	effettuati e manlevando e tenendo indenne la Committente.	
	In caso di inadempienza retributiva e/o contributiva la Committente	
	procederà ai sensi di quanto previsto all’art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs.	
	50/2016.	
	Resta inteso che il Fornitore è e rimane responsabile in via diretta ed	
	esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, si impegna sin d’ora a	
	manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa	
	avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione	
	all’esecuzione del presente Contratto normativo.	
	In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi del	

presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto normativo e dei contratti esecutivi ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 6 – Ulteriori obbligazioni del Fornitore

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l'intera durata del presente Contratto normativo, la documentazione richiesta e presentata per la stipula dello stesso.

In particolare, il Fornitore ha l'obbligo, per tutta la durata del presente Contratto normativo, dei contratti esecutivi e degli ODF di:

a) comunicare alla Committente medesima ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

b) comunicare alla Committente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2) del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

Art. 7 – Controlli e verifiche

La Committente ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione del servizio. Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza tra la prestazione eseguita e quanto richiesto nel Capitolato.

La Committente ha piena facoltà di rifiutare le prestazioni che, a un primo sommario esame, risultino non rispondenti a quello ordinato e di

	chiederne la sostituzione a spese e a carico del Fornitore.	
	Le prestazioni che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno rifiutate, con invito ad effettuarle in conformità a quanto richiesto entro cinque giorni lavorativi, decorsi i quali, la Committente potrà acquisirle presso imprese concorrenti, imputando la spesa al Fornitore inadempiente.	
	Il periodo intercorrente tra la data di effettuazione della prestazione ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.	
	Le spese per la sostituzione sono a totale carico del Fornitore.	
	Art. 8 – Corrispettivi e modalità di pagamento	
	Per i servizi di cui al presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimale globale di € NON COMPILARE (NON COMPILARE /00) + IVA.	
	Potranno essere stipulati contratti esecutivi ed emessi ODF nei limiti dell'importo sopra indicato.	
	I corrispettivi unitari riferiti ai singoli moduli sono indicati nell'offerta economica che viene qui allegata.	
	Tali corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA e comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale, fatta salva la revisione dei prezzi, qualora ne ricorrano i presupposti.	
	Resta inteso che il corrispettivo dovuto al Fornitore verrà calcolato sulla base del prezzo unitario da questo offerto per ciascun quotidiano (nazionale e locale) moltiplicato per il numero di moduli occupati da	
	16	

	ciascun estratto pubblicato.	
	Il corrispettivo massimale di cui al presente articolo non vincola in alcun modo la Committente a garantire la richiesta di una quantità minima di servizi e non comporta, quindi, il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.	
	Il corrispettivo sopra indicato si riferisce ai servizi che rispettino i requisiti di cui al Capitolato, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dal Fornitore.	
	Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.	
	Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.	
	I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al numero di CIG, allo/agli specifico/i ODF cui si riferiscono.	
	<i>(eventuale)</i> In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza.	
	La Committente, a seguito della completa effettuazione di ogni ODF e dopo l'attestazione di regolare esecuzione da parte delle strutture destinatarie, secondo le modalità e tempistiche illustrate nel Capitolato, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30	

	(trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Fornitore:	
	il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario	
	sull'Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.a. e sul numero di conto	
	corrente dedicato, indicato nel presente Contratto normativo.	
	Il Fornitore indica il seguente indirizzo di posta elettronica al quale	
	potranno essere inviate informazioni per l'esecuzione del presente	
	contratto normativo e dei contratti esecutivi_____.	
	Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture	
	emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA,	
	dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti".	
	Per effetto di tale regime, al Fornitore verrà liquidato l'importo della	
	fattura al netto dell'IVA, che sarà versata secondo quanto previsto	
	dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata	
	indicazione saranno rifiutate.	
	Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente	
	Contratto normativo e al relativo contratto esecutivo, dovranno essere	
	intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma	
	– CF e P.IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema	
	di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del	
	Ministro dell'Economia e delle Finanze 7.3.2008 all'indirizzo PEC	
	riportato sul sito www.indicepa.gov.it , avendo cura di inserire il codice	
	IPA riportato in ciascun ODF. Tale codice rappresenta elemento	
	obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto	
	presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il	
	recapito dei documenti all'ufficio di destinazione.	
	18	

	L'Operatore economico dovrà emettere fattura nei confronti delle	
	singole Direzioni Regionali e della Direzione Centrale, beneficiarie dei	
	servizi, i cui ODF sono stati evasi nel mese di riferimento, avendo cura	
	di riportare in ciascuna fattura il relativo codice IPA.	
	Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma	
	elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata	
	accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione.	
	Restano a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali, inclusi quelli	
	eventuali relativi all'imposta di bollo, derivanti dall'emissione delle	
	fatture.	
	Sull'importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello	
	0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute saranno svincolate	
	solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato	
	di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del	
	D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di	
	procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro	
	5.000,00 (cinquemila/00) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno	
	in capo ai medesimi di una o più cartelle di pagamento scadute e non	
	saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto	
	importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la	
	Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto	
	Ministeriale – procederà alla sospensione del pagamento.	
	Il Fornitore prende espressamente atto che la Committente non	
	corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti	
	19	

per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192.

Art. 9 – Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali), per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione ad AdE od imputabili a AdE, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato, Agenzia delle Entrate potrà applicare le penali secondo quanto di seguito riportato:

1 Ritardo nelle tempistiche di invio del preventivo: verrà applicata una penale pari all'1% sull'ammontare contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo;

2 Ritardo nelle tempistiche di pubblicazione: verrà applicata una penale pari all'1% sull'ammontare contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo;

3 Ritardo nell'invio della copia delle pubblicazioni effettuate ("giustificativi"): verrà applicata una penale pari allo 0,3% sull'ammontare contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Constatato l'inadempimento/ritardo, il RUP comunicherà al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo, anche tramite il Responsabile del Servizio, potrà proporre le proprie

	deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni	
	lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni	
	non siano ritenute, da Agenzia, idonee a giustificare l'inadempimento	
	ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al	
	Fornitore le penali come sopra indicate.	
	In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni	
	contrattualmente assunte, resta ferma la facoltà di Agenzia di ricorrere	
	a terzi, addebitando al Fornitore i relativi costi sostenuti.	
	In caso di applicazione delle penali, l'importo di queste ultime sarà	
	oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. L'importo delle	
	penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della	
	nota di addebito, in difetto la Committente si riserva il diritto di	
	procedere con l'escussione ovvero della cauzione definitiva prestata	
	fino alla concorrenza del dovuto, senza bisogno di diffida o	
	procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente	
	di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi	
	fatturati dall'Appaltatore.	
	L'applicazione delle penali non esclude il diritto di AdE di agire per il	
	ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il	
	Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.	
	Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza	
	possibilità per il Fornitore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora	
	il ritardo dipenda da fatto di terzi, escluse le ipotesi di forza maggiore e	
	caso fortuito.	
	21	

Art. 10 – Recesso

La Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Contratto normativo e dai relativi contratti esecutivi, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione al Fornitore, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 20 (venti) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Alla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

Il tal caso, la Committente riconoscerà al Fornitore esclusivamente i corrispettivi relativi alla parte di prestazione eseguita ed alle prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo qualora per la tipologia di prestazione in argomento vengano attivate Convenzioni Consip ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012 ovvero in caso di sopravvenuta interdittiva antimafia.

Art. 11 – Risoluzione

In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto normativo e con i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni solari, che verrà assegnato dall'Agenzia - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine

	all'inadempimento, l'Agenzia medesima ha la facoltà di considerare	
	risolto di diritto il presente Contratto normativo e con i contratti	
	esecutivi dallo stesso discendenti ai sensi dell'art. 1454, comma 3 del	
	cod. civ., di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti	
	del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.	
	In ogni caso, si conviene che il presente Contratto normativo e i	
	contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di	
	diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da	
	inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, qualora	
	l'ammontare delle penali maturate dal Fornitore superi il 10%	
	dell'importo dei corrispettivi contrattuali.	
	La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente	
	Contratto normativo e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai	
	sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al	
	Fornitore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:	
	a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle	
	dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente	
	Contratto normativo;	
	b) mancato reintegro della cauzione e delle coperture assicurative;	
	c) inosservanza del Fornitore riguardo tutti i debiti contratti per	
	l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del Contratto;	
	d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione	
	degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie	
	delle maestranze;	
	e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della	
	23	

	Legge n. 136/2010;	
	f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente	
	consentiti dal Capitolato, dal presente Contratto normativo e dalla	
	legislazione vigente;	
	g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di	
	esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti. In tali	
	casi la risoluzione di diritto potrà essere attivata qualora l'operatore si	
	renda inadempiente per almeno tre volte consecutive nell'arco di	
	sessanta giorni;	
	h) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n.	
	50/2016;	
	i) mancato rispetto dei Patti di Integrità, nonché degli obblighi di	
	cui al successivo articolo 22 (Codice etico, Patti d'integrità);	
	j) inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal	
	D.lgs. n. 159/2011 o da ulteriori disposizioni antimafia emanate	
	successivamente alla stipula del presente contratto normativo, e ad	
	ogni ulteriore obbligo indicato all'art. 18 (Disposizioni antimafia) del	
	presente Contratto normativo.	
	La Committente, inoltre, procederà alla risoluzione del presente	
	Contratto normativo qualora nei confronti del Fornitore e/o dei	
	componenti la compagine sociale del Fornitore, e/o dei dirigenti	
	dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla	
	stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare	
	o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.	
	317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p.,	
	24	

	320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..	
	In caso di risoluzione, la Committente ha la facoltà di escutere la	
	cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale	
	equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il	
	risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione del Contratto sorge	
	per la Committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte	
	rimanente di questa, in danno del Fornitore.	
	Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al	
	pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli	
	oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi	
	dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.	
	In caso di risoluzione del presente Contratto normativo, il Fornitore si	
	impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione	
	tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite	
	terzi all'esecuzione dello stesso. In caso di risoluzione per	
	responsabilità del Fornitore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche	
	la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra	
	impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa	
	della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016	
	conformemente a quanto statuito dall'art. 108, comma 8.	
	In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno,	
	la Committente incamererà la garanzia definitiva.	
	La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui	
	all'art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare	
	progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato	
	25	

	all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al	
	fine di stipulare un nuovo Contratto normativo per l'affidamento del	
	completamento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni	
	già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta ai sensi	
	dell'art. 110, comma 2.	
	Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.	
	Art. 12 – Assunzioni di responsabilità e garanzia di esecuzione	
	Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione per evitare danni alle cose	
	ed alle persone.	
	Il Fornitore terrà indenne la Committente da qualsiasi danno possa	
	derivare alla stessa, ai propri dipendenti o a terzi o a cose di terzi in	
	conseguenza di negligenze, ritardi, o inadempimenti nell' esecuzione	
	dei servizi.	
	Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e a risarcire la Committente per	
	ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a	
	seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri	
	confronti da parte di terzi.	
	Le Parti concordemente stabiliscono che al presente Contratto	
	normativo si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni	
	istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore.	
	Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna	
	eccezione potrà essere sollevata dal Fornitore, anche qualora il ritardo	
	o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.	
	Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento	
	dell'appalto, derivasse alla Committente od a terzi, si intenderà, senza	
	26	

riserve ed eccezioni alcune, a totale carico del Fornitore, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.

A tale riguardo il Fornitore ha prodotto le polizze assicurative RCT e RCO:

- n. *NON COMPILARE* del *NON COMPILARE* emessa da *NON COMPILARE* per importi massimali annuali pari ad Euro _____(RCT) e _____ (RCO), valida sino al *NON COMPILARE*.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore ha costituito con le polizze n. *NON COMPILARE* del *NON COMPILARE* emessa da *NON COMPILARE* la garanzia di esecuzione per somme pari ad € *NON COMPILARE* nelle forme e nei modi previsti dal Disciplinare di gara e dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore, la Committente si rivarrà, senza alcuna formalità, sulle garanzie di cui al precedente comma, incamerandole, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, le cauzioni prestate dal Fornitore a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto saranno svincolate progressivamente, a richiesta del Fornitore. Qualora, per ogni evenienza normativamente o contrattualmente prevista, l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre, la garanzia dovrà essere reintegrata

	entro il termine di dieci giorni solari da quello in cui la Committente	
	avrà reso nota al Fornitore l'avvenuta riduzione.	
	In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la	
	reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da	
	corrispondere al Fornitore ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.lgs.	
	50/2016.	
	La Committente considererà risolto di diritto il contratto qualora non	
	fosse possibile la citata reintegrazione con i restanti ratei di prezzo,	
	fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito.	
	Art. 13 – Subappalto	
	<i>(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto</i>	
	<i>in sede di Offerta)</i>	
	Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al	
	Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto	
	normativo.	
	<i>(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in</i>	
	<i>sede di Offerta)</i>	
	Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può	
	affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini	
	previsti dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX%	
	dell'importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti	
	prestazioni contrattuali:	
	a.	
	b.	
	Il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di	
	28	

	cui all'art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto delle	
	modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei	
	documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non	
	autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti	
	presentati, la Committente procederà a richiedere al Fornitore	
	l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un	
	termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà	
	autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione	
	sospende il termine per la definizione del procedimento di	
	autorizzazione del subappalto. Il Fornitore è, altresì, obbligato ad	
	acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del	
	subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato	
	nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.	
	La Committente rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa	
	verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 105 del	
	D.lgs. n. 50/2016 e previo accertamento dell'assenza dei motivi di	
	esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore.	
	L'eventuale affidamento in subappalto del servizio di cui al presente	
	Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e	
	agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente	
	responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione di tutte	
	le attività contrattualmente previste.	
	I corrispettivi maturati dal subappaltatore, ad eccezione di quanto	
	previsto dall'art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno	
	corrisposti direttamente dal Fornitore il quale si obbliga a rispettare nei	
	29	

	confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.	
	Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.	
	Il Fornitore dovrà dimostrare per tutta la durata del Contratto l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.	
	In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, la Committente revocherà l’autorizzazione al subappalto.	
	Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.	
	Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso, il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.	
	Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.	
	30	

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto normativo, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inosservanza, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del Fornitore.

Art. 15 – Cessione del credito

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991.

	Qualora al momento della notifica della cessione del credito il	
	Fornitore risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n.	
	602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di	
	una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad	
	almeno € 5.000,00, la Committente si riserva il diritto, e il Fornitore	
	espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà	
	inefficace nei suoi confronti.	
	Le cessioni diverranno efficaci ed opponibili alla Stazione appaltante	
	solo qualora questa non le rifiuti, con comunicazione da notificarsi al	
	cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica	
	della cessione	
	Art. 16 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica	
	del Fornitore	
	Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che	
	assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il	
	Fornitore deve darne comunicazione alla Committente con un	
	preavviso di almeno trenta giorni, allegando tutta la documentazione	
	riguardante l'operazione.	
	La Committente ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il	
	soggetto subentrante ovvero recedere dal Contratto. Il mancato	
	preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo alla Committente	
	la facoltà di recedere dal presente Contratto.	
	Art. 17 – Riservatezza	
	Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni	
	di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso	
	32	

	dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non	
	farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente	
	connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di	
	riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti	
	e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.	
	A tal proposito il Fornitore dovrà prevedere ogni misura atta a	
	garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con	
	riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto	
	degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del	
	Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo	
	la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente	
	Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..	
	Art. 18 – Disposizioni antimafia	
	Il Fornitore prende atto che l'affidamento delle attività, oggetto del	
	presente Contratto, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della	
	vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e	
	il D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.	
	In particolare, il Fornitore garantisce che nei propri confronti e nei	
	confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. n.	
	159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori	
	che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o	
	decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti	
	procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero	
	33	

	condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.	
	Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula del Contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.	
	Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il Contratto si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.	
	Art. 19 – Struttura organizzativa	
	Il Fornitore individua sin d'ora quale Responsabile del Servizio:	
	• la sig.ra/il sig. _____ (<i>recapiti telefonici ed indirizzi e-mail</i>)	
	e quale suo sostituto:	
	la sig.ra/il sig. _____(<i>recapiti telefonici ed indirizzi e-mail</i>)	
	34	

Al Responsabile e al suo sostituto sono assegnati i compiti e le responsabilità previste dal Capitolato.

Il Responsabile del servizio, o il suo sostituto, devono garantire la reperibilità dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, attraverso l'impiego di idonei e funzionali sistemi di comunicazione (telefono fisso e mobile, mail, ecc.).

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti che saranno nominati dall'Agenzia e comunicati al Fornitore.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata Legge, il Fornitore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente:

IBAN: _____ intestato a _____.

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

Il Fornitore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Il Fornitore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. Il Fornitore si impegna, altresì, a

trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l'obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

Art. 21 – Trattamento dei dati e consenso al trattamento

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Contratto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti

terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria.

Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento.

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

L'Amministrazione potrà procedere alla diffusione delle informazioni

	di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it , in	
	ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.	
	Per Agenzia delle Entrate, il Responsabile del trattamento dei dati è	
	_____, il cui dato di contatto è: _____.	
	Per il Fornitore _____ il Responsabile del	
	trattamento dei dati è _____, il cui dato di	
	contatto è: _____.	
	Articolo 22 – Codici di comportamento e di condotta, Patti	
	d'integrità	
	Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di	
	aver preso visione dei Codici di comportamento e di condotta e dei	
	Patti d'integrità dell'Amministrazione consultabili sul sito web	
	www.agenziaentrate.gov.it che, anche se non materialmente allegati al	
	presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il	
	Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con	
	i suddetti Codici Etico e con i Patti d'integrità.	
	L'inosservanza dei predetti obblighi sarà considerata grave	
	inadempimento contrattuale, e di conseguenza l'Agenzia avrà facoltà	
	di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.,	
	fermo restando il risarcimento dei danni.	
	Art. 23 – Domicilio eletto	
	A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere	
	il proprio domicilio come segue:	
	- il Fornitore: _____;	
	- Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Logistica e	
	38	

Approvvigionamenti - Settore Approvvigionamenti - Via Giorgione,
159 - 00147 Roma, pec. agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it.

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente relativamente al presente Contratto dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al presente articolo.

Art. 24 – Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 25 – Spese

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione appaltante delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1.

L'imposta di bollo, inclusa quella eventualmente dovuta sulle fatture emesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico del Fornitore.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art 57 comma 7.

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Ai sensi dell'art. 47-ter, comma 2 della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall'art. 32 del Codice dei contratti pubblici è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa _____ pagine di _____ mezzi fogli.